REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi Presidente

Carlo Efisio Marrè Brunenghi Primo referendario (relatore)

Guido Tarantelli Primo referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **24167** del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale nei confronti di:

QUATTRONE FRANCESCO GREGORIO, (c.f.: QTTFNC57H10H224Y) nato a Reggio Calabria (RC) il 10.06.1957 e ivi residente, alla C.da S. Barbara Gallina n. 5, non costituito;

in merito a un'ipotesi di danno erariale per illecita percezione di finanziamenti pubblici da parte della Agenzia per la Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA) a valere sui fondi comunitari di cui al Programma di Sviluppo Rurale (PSR - FEASR) e alla Politica Agricola Comune (PAC), per complessivi € 11.437,99 percepiti a seguito della presentazione delle domande di aiuto per le campagne dal 2009 al 2016.

Nell'udienza pubblica del 12.11.2025, udita la relazione del

Giudice relatore, udito il pubblico ministero dott.ssa Federica Pallone.

FATTO

1. Con atto di citazione depositato in data 20.02.2025, la procura regionale ha convenuto in giudizio il sig. Quattrone Francesco Gregorio, per rispondere dell'indebita percezione di fondi europei attraverso l'organismo pagatore Arcea per complessivi € 11.437,99.

La vicenda trae origine dalla segnalazione della Guardia di Finanza, gruppo di Crotone, del 6 luglio 2020, dalla quale emerge che il Quattrone, siccome destinatario di una misura di prevenzione di cui al d. lgs. n. 159/2011, libro I, titolo I, capo II) non avrebbe avuto titolo per richiedere, a decorrere dal 05.06.2001 (data in cui il provvedimento di irrogazione della misura di prevenzione è diventato definitivo) i contributi pubblici di cui alle domande uniche di pagamento presentate dal 2009 al 2016 e corrisposte dall'organismo pagatore Arcea per complessivi € 11.437,99.

Le deduzioni difensive presentate dal Quattrone non sono state ritenute sufficienti per evitare il deposito dell'atto di citazione.

2. Il convenuto non si è, tuttavia, costituito.

3. All'udienza del 12 novembre 2025, il pubblico ministero ha chiesto che venga dichiarata la sua contumacia e, nel merito, l'accoglimento integrale della domanda, ripostandosi al libello introduttivo.

DIRITTO

1. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di Quattrone Francesco Gregorio, atteso che l'atto di citazione e il decreto di fissazione dell'udienza risultano essere stati notificati dall'attore a mezzo pec in data 24/02/2025 nel domicilio eletto dal convenuto nella procura in calce alle deduzioni presentate a seguito della notifica dell'invito a dedurre.

2. Nel merito, la domanda avanzata dalla procura regionale è fondata e merita l'accoglimento integrale, risultando provati tutti gli elementi costitutivi della responsabilità erariale.

Anzitutto, non vi possono essere dubbi sul fatto che tra l'ARCEA e il convenuto Quattrone Francesco Gregorio, destinatario di risorse pubbliche a seguito delle domande di pagamento richiamate in atti, si sia instaurata quella relazione di servizio funzionale che, per consolidata giurisprudenza di legittimità e contabile, è elemento idoneo a radicare la giurisdizione della Corte dei conti in tutti i casi che, al pari della fattispecie di causa, integrano una oggettiva percezione di denaro pubblico, allorquando il privato, con la domanda di aiuto comunitario, si inserisce ipso facto nel procedimento amministrativo di matrice eurounitaria finalizzato a far entrare, nei quadri domestici nazionali, le risorse pubbliche vincolate alla realizzazione di determinati interessi pubblici.

Nella fattispecie oggetto di giudizio, le indagini svolte dagli inquirenti hanno appurato che il Quattrone non aveva titolo per

presentare la domanda di aiuto (e conseguentemente di ottenere alcun contributo), per mancanza dei requisiti soggettivi specifici indicati dal c.d. codice antimafia per potervi accedere.

Infatti, il c.d. "Codice antimafia" (d.lgs. n. 159/2011, il cui art. 120 abroga le disposizioni della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ed il cui art. 116 prevede che i richiami alle disposizioni abrogate da parte di leggi diverse, "ovunque presenti", si intendono riferiti al "Codice" medesimo):

— fa divieto – alle "persone alle quali sia stata applicata, con provvedimento definitivo," una misura di prevenzione – di ottenere "contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali" (art. 67, comma 1, lett. g, d.lgs. n.159/2011: in precedenza art. 10, comma 1, lett. f, l. n. 575/1965);

— collega alla misura di prevenzione definitiva una decadenza automatica dai benefici predetti già concessi, in quanto prevede che "il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazione. abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e sub-contratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo

e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti" (art. 67 comma 2 d. lgs. n. 159/2011: in precedenza art. 10, comma 2, l. n. 575/1965);

— prevede che "le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale" (art.67 comma 8 d. lgs. n. 159/2011; in precedenza art. 10, comma 5-ter, l. n. 575/1965, introdotto dall'art. 22-bis del d.l. n. 306/1992); in particolare, l'art. 51 comma 3-bis del c.p. fa riferimento ai "procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli (...) 416-bis (...) del codice penale".

Tanto premesso in punto di diritto, risulta ex actis che il convenuto era, al tempo della domanda, destinatario di una misura di prevenzione di cui al Titolo I, capo I, del d. lgs. n. 159/2011 (nello specifico, la misura di prevenzione applicata in era quella della <sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per anni 2 con cauzione di lire 5.000.000 - pari ad € 2.582,28>, giusto decreto del 16.06.2000 emesso dalla Corte d'appello di Reggio Calabria, in riforma del decreto emesso il 18.11.1999 dal Tribunale di Reggio Calabria e divenuto definitivo il 05.06.2001 a seguito del provvedimento di rigetto sul ricorso da parte della

Corte di cassazione).

Dagli atti è emerso che, presso il C.A.A. AIPO S.r.l., (già sede del CAA WORLD SERVICE Reggio Calabria), esercente l'attività di servizi di assistenza agricola, ai sensi e per gli effetti degli artt. 52 e 63 del d.p.r. nr. 633 del 1972, art. 33 del d.p.r. nr. 600 del 1973, art. 2 del d. lgs. nr.68 del 2001 e della legge n. 4 del 7 gennaio 1929, il fascicolo aziendale conteneva la seguente documentazione relativamente ai contributi percepiti: domanda unica di pagamento — campagna agricola anno 2011 - nr.10807308613; - domanda unica di pagamento — campagna agricola anno 2012 - nr.20807842412; - domanda unica di pagamento — campagna agricola anno 2013 — nr.30806141484; - domanda unica di pagamento — campagna agricola anno 2014 — nr.40809030725; - domanda di sviluppo rurale — campagna agricola anno 2014 —nr.44715736938; - domanda unica di pagamento — campagna agricola anno 2015 — nr.50266190284.

I contributi erogati da Arcea in favore del Quattrone, documentati in atti, risultano essere i seguenti: € 900,40 del 30.12.2008 - € 66,14 del 05.06.2009 - € 310,29 del 04.12.2009 - € 722,57 del 22.10.2009 – € 477,19 del 17.12.2010 - € 516,43 del 27.10.2010 - € 496,81 del 10.11.2011 - € 496,81 del 25.01.2012 - € 496,81 del 31.10.2012 - € 496,81 del 15.02.2013 - € 496,81 del 18.11.2013 - € 496,81 del 19.12.2013 - € 2.137,82 del 22.12.2014 - € 712,61 del

24.09.2015 - € 429,25 del 05.11.2014 - € 442,42 del 25.02.2015 - € 65,97 del 14.10.2016 - € 287,27 del 23.11.2015 - € 514,93 del 16.03.2016 - € 871,84 del 30.06.2016.

Dall'esame della documentazione acquisita è perciò emerso che il sig. Quattrone, a decorrere dal 05.06.2001 (data in cui il provvedimento di irrogazione della misura di prevenzione è diventato definitivo) ha richiesto e ottenuto da ARCEA contributi per complessivi € 11.437,99 dal 2009 al 2016.

Non vi possono essere dubbi sul fatto che il Quattrone fosse ben consapevole della sua condizione (sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno) e non poteva certamente ignorare il divieto di cui all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 (riproducente la *vetus editio* di cui all'art. 10 della legge n. 575/1965) e, nel formulare la richiesta di fondi pubblici, avrebbe dovuto mettere in condizioni l'Organismo pagatore (ARCEA) di conoscere il suo stato giuridico, ancor prima di formalizzare le istanze.

Infatti, tra le dichiarazioni di responsabilità presenti sui moduli della "Domanda Unica di Pagamento" da lui sottoscritti vi è la seguente: "A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00 dichiara, ai sensi degli arti. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/00 ...omissis... di essere a conoscenza delle disposizioni e norme comunitarie e nazionali che disciplinano l'ammissibilità e la corresponsione degli aiuti richiesti con la presente domanda".

Orbene, la violazione da parte di QUATTRONE Francesco Gregorio dell'obbligo giuridico di rivelare le circostanze taciute è chiaramente preordinata a ingannare l'amministrazione pubblica per il tramite dell'organismo pagatore, quindi idonea a trarre dolosamente in errore.

Se infatti l'amministrazione avesse avuto contezza della "condizione si sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno" del Quattrone Francesco Gregorio, giammai avrebbe erogato i fondi pubblici.

Il Collegio ha perciò pieno convincimento del fatto che Il comportamento del convenuto, percettore del contributo, è causalmente collegato al danno erariale, apparendo connotato dal dolo, inteso come volontaria inosservanza degli obblighi nei confronti dell'ente erogatore dei benefici di derivazione comunitaria, tra cui, anzitutto, quello di una corretta e veritiera rappresentazione dei dati influenti ai fini della spettanza e della quantificazione del beneficio.

La dissimulazione di circostanze esistenti (misura di prevenzione) con la creazione di una falsa apparenza materiale della realtà esterna (l'esercizio di un'attività agricola quando sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno), hanno indotto in errore l'amministrazione, determinando un ingiusto profitto per il Quattrone, e in danno della corretta distribuzione delle risorse pubbliche finendo per ledere la funzione sociale che i fondi comunitari e nazionali perseguono,

oltre che la lesione ai principi di buona amministrazione volti alla realizzazione dell' interesse pubblico.

In conclusione, Quattrone Francesco Gregorio deve risarcire l'organismo pagatore Arcea della somma di € 11.437,99 a titolo di danno erariale derivante da finanziamento indebito.

3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da nota segretariale a margine della sentenza.

P.Q.M.

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando sul giudizio di responsabilità iscritto al n. 24167 del registro di segreteria,

- dichiara la contumacia di Quattrone Francesco Gregorio,
- condanna Quattrone Francesco Gregorio al pagamento di € 11.437,99 in favore dell'Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura. Su tale somma deve essere calcolata la rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento lesivo fino alla pubblicazione della sentenza, oltre gli interessi legali sulla somma rivalutata dal giorno della pubblicazione fino all'effettivo soddisfo,
- condanna Quattrone Francesco Gregorio al pagamento delle spese di lite in favore dell'erario come da nota segretariale a margine.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 12 novembre 2025.

NOTA SPESE Giudizio n. 24167

	FOGLIO	IMPORTO
ORIGINALE ATTO DI CITAZIONE	6	€ 96,00
n. 1 copia predetto atto per uso notifica	6	€ 96,00
ORIGINALE DP FISSAZIONE UDIENZA	1	€ 16,00
n. 1 copia predetto atto per uso notifica	1	€ 16,00
DIRITTI DI CANCELLERIA		€ 20,67
NOTIFICHE		€ 10,86
ORIGINALE SENTENZA	3	€ 48,00
FORMULA ESECUTIVA SENTENZA	3	€ 48,00
DIRITTI DI CANCELLERIA FORMULA ESECUTIVA SENTENZA		€ 9,18
TOTALE		**€ 360,71**

DICONSI EURO TRECENTOSESSANTA/71

Il Funzionario
Dott.ssa Stefania Vasapollo
Firmato digitalmente

Il Giudice relatore	Il Presidente
Carlo Efisio Marrè Brunenghi	Domenico Guzzi
Firmato digitalmente	*Firmato digitalmente*

Depositato in data 27/11/2025

Il Funzionario responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente